

**DETERMINAZIONE n. 31 del 27 aprile 2012**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI SUTURATRICI- PRESA D'ATTO**

**PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
  - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA..OO.";
  - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA..OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1,comma 180,ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di



Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;

#### **CONSIDERATO**

- che con Determinazione dirigenziale n.80 del 14/10/2010 era stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di suturatrici meccaniche, di durata quadriennale, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.L.vo 163/06 e della L.R. della Campania n. 03/2007, per un importo presunto di € 51.691.034,32 oltre I.V.A.
- che con determina n. 106 del 6 dicembre 2010 era stata nominata la Commissione giudicatrice della gara in oggetto;
- che, a seguito di espletamento della procedura di gara, sulla base dell'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione giudicatrice come da Verbale di seduta di gara n.6 del 17 febbraio 2011 e n. 8 del 3 marzo 2011, con Determina dirigenziale n. 45 del 4 maggio 2011 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della predetta fornitura alle Ditte Johnson & Johnson S.p.A., Covidien S.p.A. e W.L. Gore & Associati;
- che in particolare i lotti n. 11 e 20 erano stati aggiudicati alla Ditta Covidien S.p.A.;
- che la Ditta Johnson & Johnson ha proposto ricorso n. 03357/2011 innanzi al TAR Campania per l'annullamento, limitatamente ai suddetti lotti, della predetta determinazione di aggiudicazione, dei verbali di gara ed ogni altro atto connesso;

#### **VISTA:**

la sentenza n. 05815/2011 Reg. Prov. Coll., con cui il Tar Campania (sezione prima) ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Ditta Johnson & Johnson, annullando l'aggiudicazione in favore della Società Covidien S.p.A. della fornitura dei prodotti di cui ai lotti n.11 e 20, avvenuta con la determina citata in premessa determinando conseguentemente l'obbligo da parte della Commissione Giudicatrice della riapertura della procedura e dell'integrazione della valutazione dell'offerta tecnica per l'adozione degli atti consequenziali.

Tanto premesso il Consigliere Delegato, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 27.04.2012,

**DETERMINA**

di prendere atto della sentenza TAR Campania I sez. 05815/2011 e, di conseguenza:

- 1) annullare la determinazione n. 45 del 4 maggio 2011, limitatamente all'aggiudicazione in favore della Società Covidien S.p.A. della fornitura dei prodotti di cui ai lotti nn.11 e 20;
- 2) disporre, ai sensi dell'art. 84 comma 12 del D. Lgs. 163 del 2006, che espressamente prevede che, "in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione", la convocazione della Commissione Giudicatrice, già nominata con determina n. 106 del 6 dicembre 2010, per la riapertura della procedura e la integrazione della valutazione dell'offerta tecnica da parte della medesima Commissione per l'adozione degli atti consequenziali.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



**Il Consigliere Delegato  
Avv. Francesco D'Ercole**

